

Deliberazione della Giunta Regionale 3 ottobre 2016, n. 7-4000

Approvazione linee guida per la definizione dei rapporti tra i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Regionali e l'Agenzia per la Protezione Ambientale (ARPA) del Piemonte. Revoca della D.G.R. n. 17-11422 dell'8 maggio 2009.

A relazione del Vicepresidente Reschigna e dell'Assessore Saitta:

La Deliberazione della Giunta Regionale 18 maggio 2009, n. 17 – 11422, avente ad oggetto “Approvazione delle linee guida per la definizione dei rapporti tra i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie regionali e l’Agenzia per la Protezione Ambientale (ARPA)”, nell’Allegato A, analizzava puntualmente, sulla base di evidenze scientifiche, l’interdipendenza tra i beni salute e ambiente.

All’esito dell’analisi, emergeva come il coordinamento degli esperti di salute pubblica, di sicurezza alimentare e dell’ambiente, costituisse la strategia vincente nell’affrontare i problemi di sanità pubblica attraverso un’azione articolata che prevedesse la costruzione di sistemi informativi ambientali e sanitari integrati, lo studio e la valutazione coordinata del rischio e la previsione di procedure di valutazione integrata di impatto ambientale e sulla salute. Inoltre è da considerare che l’art. 7-quinquies del d.lgs 502/1992, introdotto nel 1999, affida alle regioni l’individuazione delle modalità e dei livelli di integrazione fra politiche sanitarie e politiche ambientali.

L’evoluzione degli ultimi anni, oltre ad un aggiornamento del quadro scientifico che ha sostanzialmente confermato l’analisi contenuta nella DGR del 2009, ha riguardato previsioni normative concernenti la tematica dei controlli, analizzati con riferimento alle loro ricadute sul tessuto produttivo, con l’intento di trovare un punto di equilibrio tra le esigenze di tutela della salute pubblica e quelle di salvaguardia delle esigenze delle imprese.

Sul punto sono intervenuti dapprima l’articolo 14 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in continuità con lo stesso, l’Agenda per la semplificazione 2015-2017.

Nell’ambito dell’Agenda, il Settore n. 5 relativo all’impresa prevede l’azione 5.10 “Semplificazione e coordinamento dei controlli sulle Imprese”, che si propone di razionalizzare e semplificare tale disciplina per rispondere alle criticità segnalate da tempo, relative al carico burocratico derivante dai controlli (regole incerte, duplicazioni e assenza di proporzionalità e di coordinamento).

Al fine di ridurre gli oneri a carico dei soggetti produttivi, semplificare e coordinare i controlli su di essi, l’azione 5.10 prevede l’individuazione di misure tecnologiche, organizzative e normative necessarie a semplificare e ridurre gli oneri eccessivi e sproporzionati gravanti sulle imprese, eliminare le duplicazioni e le sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni, migliorando al tempo stesso l’efficacia dei controlli.

A livello regionale si è provveduto a recepire le indicazioni nazionali con l’articolo 68 della l.r. 3/2015 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione), che prevede l’individuazione di metodologie comuni tra ASR e ARPA, per garantire coerenza e proporzionalità delle prescrizioni, nonché il coordinamento di azioni volte ad eliminare le duplicazioni e le sovrapposizioni di competenze tra le diverse amministrazioni operanti sul territorio.

Pertanto, sulla base dell'articolo 68 citato, si provvede ad una revisione delle linee guida approvate con la DGR n. 17 - 11422 del 2009, confermando sostanzialmente l'analisi contenuta nel suo Allegato A e procedendo ad adeguare le schede, ivi previste, di descrizione dei protocolli integrati di attività per i principali fattori di pressione ambientale e sanitaria.

Conseguentemente, si ritiene di revocare la DGR n. 17 – 11422 del 18 maggio 2009.

Tali schede aggiornate e integrate con la parte relativa al controllo delle sostanze chimiche, e allegate alla presente deliberazione (Allegato A), disciplinano puntualmente le competenze dei diversi soggetti amministrativi, individuando il titolare del singolo endoprocedimento in cui sono articolati i diversi ambiti di attività. Va precisato, tuttavia, che, in linea generale, si ritiene di prevedere un supporto operativo di ARPA nel caso di interventi che necessitano di attrezzature e/o competenze specifiche non disponibili nell'ASR, mentre, salvi specifici accordi con l'Agenzia regionale per l'Ambiente, le semplici attività di campionamento rimangono a carico delle ASL. Resta inteso che tutte le attività di laboratorio sono in capo all'ARPA, nel rispetto della programmazione regionale e dell'organizzazione dell'Agenzia.

Tutto ciò premesso;

informata la Commissione consiliare competente ai sensi dell'articolo 2, comma 2 bis, della legge regionale 13 aprile 2016, n. 60, con nota n. 10242/A1302A del 26.09.2016.

La Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di approvare, per quanto esposto in premessa, le linee guida per la definizione dei rapporti tra i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie regionali e l'Agenzia per la Protezione Ambientale (ARPA) del Piemonte contenute nelle schede allegate alla presente deliberazione (Allegato A) di cui sono parte integrante e sostanziale;
- di stabilire che l'aggiornamento dell'Allegato A è effettuato dalla struttura regionale competente in materia con apposita determinazione dirigenziale, informate le altre Direzioni coinvolte nell'approvazione della presente deliberazione se costituisce adeguamento tecnico imposto dalle normative comunitarie, statali e regionali;
- di revocare la DGR n. 17 – 11422 del 18 maggio 2009;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico della Regione Piemonte.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte , ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell' art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 12 del D.lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente.

(omissis)

Allegato

Scheda n.1 - ACQUA

ACQUA					
AMBITO DI ATTIVITA'	RIFERIMENTO LEGISLATIVO	ARPA	SANITA'	NOTE	
1	Controllo acque destinate al consumo umano	D.Lgs.31/01 s.m.i.; D.M. 26/03/91 D.Lgs.15/02/2016 n.28	Codice ARPA D1.01 Esegue analisi chimiche, fisiche e microbiologiche; dà comunicazione urgente valori non conformi; emette rapporto di prova con valutazione di conformità. Condivide le basi dati per l'alimentazione del sistema Informativo Regionale	E' TITOLARE DELL'ENDOPROCEDIMENTO Il Dipartimento di Prevenzione esegue sopralluoghi e prelievi. In caso di non conformità prescrive le misure correttive e gli adeguamenti strutturali necessari al fine di effettuare un successivo campione di controllo.	Accordo Sanità Regione Piemonte - ARPA Piemonte D.D. n. 169 del 15.03.2010. Linee guida Regione Piemonte (D.D. n. 75 del 26/05/2005)
2	Controllo acque di pozzi e sorgenti da destinare all'approvvigionamento idropotabile.	D.Lgs 31/01 e s.m.i. D.M. 26/03/91	Codice ARPA D1.01 Esegue analisi chimiche, fisiche e microbiologiche; emette rapporto di prova con valutazione dei risultati, se richiesta. Condivide le basi dati per l'alimentazione del Sistema Informativo Regionale.	E' TITOLARE DELL'ENDOPROCEDIMENTO Il Dipartimento di Prevenzione esegue nell'arco di un anno 4 sopralluoghi e 4 prelievi stagionali al punto di captazione; in seguito ai risultati ispettivi e a quelli analitici dell'ARPA, rilascia il certificato di idoneità all'uso potabile; in caso di non conformità prescrive le misure correttive e gli adeguamenti strutturali necessari	Accordo Sanità Regione Piemonte - ARPA Piemonte D.D. n. 169 del 15.03.2010. Linee guida Regione Piemonte (D.D. n. 75 del 26/05/2005). DGR 2-3256 del 10/01/12 e DGR 59-4262 del 31/07/12
3	Controllo acque superficiali da destinare all'approvvigionamento idropotabile	Direttiva 2000/60/CE D.Lgs. 152/2006	Codice ARPA D1.30 Esegue analisi chimiche, fisiche e microbiologiche; dà comunicazione urgente valori non conformi; emette rapporto di prova con valutazione di conformità. Condivide le basi dati per l'alimentazione del Sistema Informativo Regionale.	E' TITOLARE DELL'ENDOPROCEDIMENTO Il Dipartimento di Prevenzione esegue, in caso di nuove derivazioni, nell'arco di un anno, sopralluoghi e prelievi mensili; sulla base dei risultati analitici ARPA, invia alla Direzione Sanità della Regione Piemonte la proposta di classificazione delle acque in una delle categorie previste dalla normativa. La Direzione Sanità predispone la Determinazione Dirigenziale (D.D.) di classificazione ai fini del trattamento per la potabilizzazione e la comunica al Comune, all'ASL e alla Direzione Ambiente. Il Dipartimento di Prevenzione provvede inoltre ai campionamenti annuali per la verifica della classificazione attribuita alle acque superficiali già in uso sulla base delle D.D. esistenti.	Accordo Sanità Regione Piemonte - ARPA Piemonte D.D. n. 169 del 15.03.2010. Linee guida Regione Piemonte (D.D. n. 75 del 26/05/2005) NOTA: questo monitoraggio delle acque da destinare all'approvvigionamento idropotabile (aree designate per l'estrazione di acqua destinata al consumo umano cioè Aree Protette, come definite dalla Direttiva 2000/60/CE) rappresenta un dettaglio, relativo a questo utilizzo specifico della risorsa, del monitoraggio sulla qualità dei corpi idrici che ARPA esegue ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, del D.Lgs.152/2006 e dei decreti attuativi successivamente emanati.
4	Controllo acque di piscina	Accordo Stato-Regioni del 16/1/2003	Codice ARPA D1.03 Esegue analisi chimiche e microbiologiche; dà comunicazione urgente valori non conformi; emette rapporto di prova con valutazione di conformità.	E' TITOLARE DELL'ENDOPROCEDIMENTO Il Dipartimento di Prevenzione esegue sopralluoghi e prelievi. In caso di non conformità prescrive le misure correttive e gli adeguamenti strutturali necessari.	Accordo Sanità Regione Piemonte - ARPA Piemonte D.D. n. 169 del 15.03.2010.



Scheda n.1 - ACQUA

ACQUA					
	AMBITO DI ATTIVITA'	RIFERIMENTO LEGISLATIVO	ARPA	SANITA'	NOTE
5	Controllo su matrici ambientali per la ricerca di legionella	Linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi approvate dalla Conferenza Stato-Regioni del 07.05.2015 (79/CSR)	Codice ARPA D1.33 Esegue sopralluoghi, prelievi di campioni di acque e aeriformi, analisi, emette rapporti di prova; su specifica richiesta concorre alla valutazione dei protocolli di monitoraggio, autocontrollo e bonifica ed alla valutazione dei rischi ed all'adozione di misure di prevenzione e controllo degli inquinamenti riscontrati.	E' TITOLARE DELL'ENDOPROCEDIMENTO In presenza di caso di legionellosi l'ASL esegue inchiesta epidemiologica, invia notifica alla Regione e scheda per la sorveglianza speciale a Regione, Ministero della Salute e ISS, attiva laboratorio ARPA per controlli ambientali.	DGR 74-3812 del 04.08.2016 - Recepimento Accordo Stato-Regioni del 07.05.2015 (79/CSR)
6	Controllo acque minerali, di sorgente e termali	Circolare Min.San.n.17 del 13/09/1991; Circolare Min.San.n.19 del 12/05/1993; DM 11/09/2003; D.Lgs 31/2001 e s.m.i.; D.Lgs 176/2011; D.M. 10/02/2015; Circolare Min.San.prot.n. 15997 del 08/06/2016.	Codice ARPA D1.02 Esegue prelievi alle sorgenti congiuntamente ai tecnici del Dipartimento di Prevenzione; esegue analisi chimiche, fisiche e microbiologiche; emette rapporti di prova con valutazioni di conformità. In caso di non conformità dà comunicazione urgente con trasmissione del rapporto di prova all'interessato e al Dipartimento di Prevenzione per i provvedimenti successivi. Invia ad Assessorato Sanità copia dei rapporti di prova dei campioni non conformi.	E' TITOLARE DELL'ENDOPROCEDIMENTO Il Dipartimento di Prevenzione esegue sopralluoghi e prelievi alle sorgenti congiuntamente ai tecnici ARPA; esegue prelievi agli impianti di imbottigliamento e di campioni imbottigliati; in seguito a segnalazione di ARPA e in caso di irregolarità degli stabilimenti riferisce alla Regione e predispone atti amministrativi e giudiziari; se del caso attiva il Sistema di Allerta nei confronti del Nodo Regionale.	Accordo Sanità Regione Piemonte - ARPA Piemonte D.D. n. 169 del 15.03.2010. La competenza in merito al coordinamento del controllo: - delle acque minerali e di sorgente è in capo al Settore regionale Prevenzione e Veterinaria - delle acque termali è in capo al Settore regionale Assistenza Sanitaria e Socio-Sanitaria Territoriale.
7	Valutazioni per aree di rispetto dei pozzi e sorgenti ad uso idropotabile Redazione di parere di natura preventiva rispetto all'individuazione delle aree di salvaguardia delle opere di captazione (pozzi, sorgenti e acque superficiali) che forniscono acque per il consumo umano in relazione alla presenza di centri di rischio localizzati sul territorio.	D.M. 26/03/91; D.Lgs. 31/2001 e s.m.i.; L.R. 29/12/2000 n. 61; Accordo Stato-Regioni 12/12/2002; D.Lgs.152/2006	Codice ARPA B1.07 Formula eventuali osservazioni a seguito di esame della documentazione trasmessa dal proponente (ATO) in merito alla perimetrazione delle aree di rispetto; esegue valutazione dell'ubicazione dei centri di pericolo potenziale di inquinamento delle falde censiti dal proponente ed eventuale sopralluogo di verifica di quanto dichiarato; esegue eventuali sopralluoghi congiunti con Dipartimento di Prevenzione per verifica del territorio e valutazioni congiunte	E' TITOLARE DELL'ENDOPROCEDIMENTO Il Dipartimento di Prevenzione esprime in funzione del certificato di idoneità all'uso parere di propria competenza in merito alla localizzazione delle opere di presa; eventuali sopralluoghi congiunti con Dipartimento Territoriale ARPA per verifica del territorio e valutazioni congiunte.	D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R D.D. n. 75 del 26/05/05 D.P.G.R. 11/12/2006 n. 15/R D.P.G.R. 09/02/2015 n. 2/R
8	Autorizzazioni allo scarico all'interno dell'area di rispetto di acque superficiali o sotterranee destinate al consumo umano.		Codice ARPA B1.05 Fornisce supporto tecnico alle Province nei procedimenti di rilascio o rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche urbane o industriali e allo spandimento di effluenti di allevamento.	Valutazione dell'ASL qualora i punti di scarico o i manufatti si trovassero all'interno dell'area di rispetto di acque superficiali o sotterranee destinate al consumo umano.	D.G.R. 23/06/ 2015, n. 39-1625




Scheda n.1 - ACQUA

ACQUA				
AMBITO DI ATTIVITA'	RIFERIMENTO LEGISLATIVO	ARPA	SANITA'	NOTE
9 Controllo acque di balneazione	Direttiva 2006/7/CE e normativa nazionale conseguente (D.Lgs. n. 116 del 30/05/2008 e D.M. 30/03/2010)	<p>Codice ARPA B3.16/D1.10</p> <p>Esegue prelievi e analisi per la classificazione delle zone e per la verifica del rispetto dei valori limite. In caso di risultati non conformi, dà comunicazione al Comune e per conoscenza all'ASL ed alla Direzione Sanità per emissione dell'ordinanza di divieto balneazione ed esegue ispezioni e campionamenti con analisi suppletive. Nel corso della stagione balneare inserisce i dati analitici nel N.S.I.S. che alimenta il Portale Acque di Balneazione del Ministero della Salute. Sulla base dei dati del monitoraggio viene effettuata la classificazione quadriennale (profilo).</p> <p>Esegue monitoraggio dei cianobatteri e ricerca di tossine dando comunicazione al Comune in caso di superamento delle soglie individuate dalla normativa per eventuale emissione dell'ordinanza di divieto di balneazione ed avviando un monitoraggio di controllo della fioritura in atto fino al termine della stessa. Emette a stagione balneare conclusa il Report annuo sulla Qualità delle acque di balneazione. Su richiesta Assessorato Ambiente prepara piano risanamento in caso di non balneabilità</p>	<p>E' TITOLARE DELL'ENDOPROCEDIMENTO</p> <p>L'Assessorato Sanità emana Determina Dirigenziale annuale per le zone utilizzabili ai fini balneari e la invia al Ministero della Salute, al Ministero dell'Ambiente, alla Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio (Settore Tutela delle acque) e ai Comuni; nel corso della stagione balneare inserisce dati informativi nel N.S.I.S. che alimenta il Portale Acque di Balneazione del Ministero della Salute.</p>	<p>NOTA: questo monitoraggio delle acque destinate alla balneazione (Aree Protette, come definite dalla Direttiva 2000/60/CE), rappresenta un dettaglio, relativo a questo utilizzo specifico della risorsa, del monitoraggio generale sulla qualità dei corpi idrici che ARPA esegue ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, del D.Lgs.152/2006 e dei Decreti attuativi successivamente emanati.</p>



Scheda n.2 - ALIMENTI E COSMETICI

SICUREZZA ALIMENTARE E COSMETICI				
AMBITO DI ATTIVITA'	RIFERIMENTO LEGISLATIVO	ARPA	SANITA'	NOTE
1 Controllo materiali e oggetti a contatto con alimenti (MOCA)	Reg. (CE) n. 178/2002 e s.m.i.; Reg. (CE) n. 882/2004 e s.m.i.; Reg. (CE) 1935/2004 e s.m.i.; Reg. (CE) n. 2023/2006 e s.m.i.; Reg. (UE) 10/2011 e s.m.i. Reg. (UE) 284/2011; D.M. 21/03/1973 e s.m.i.; DPR 23/08/1982 n° 777 e s.m.i.; DM 18/02/1984 e s.m.i.; DM 04/04/1985 e s.m.i.	Codice ARPA D1.14 Esegue analisi di MOCA prima del contatto con alimenti con test di cessione e determinazione della migrazione (globale e/o specifica); emette rapporto di prova con valutazione di conformità laddove siano previsti limiti di legge. In caso di non conformità dà comunicazione dell'esito dell'analisi all'interessato (segnalando modalità e termini per l'eventuale richiesta di revisione di analisi) e al Dipartimento di Prevenzione per i provvedimenti successivi.	E' TITOLARE DELL'ENDOPROCEDIMENTO Il Dipartimento di Prevenzione esegue sopralluoghi e prelievi; in caso di non conformità predisporre atti amministrativi di competenza e i necessari atti giudiziari	Accordo Sanità Regione Piemonte - ARPA Piemonte D.D. n. 169 del 15.03.2010.
2 Fornitura di servizi di prova su prodotti cosmetici	Regolamento (CE) n. 1223/2009 e s.m.i.; D.Lgs. 4 dicembre 2015, n. 204	Codice ARPA D1.07 Esegue analisi chimiche e microbiologiche; emette rapporto di prova con valutazione di conformità, laddove siano previsti limiti di legge; in caso di non conformità dà comunicazione dell'esito dell'analisi all'interessato (segnalando modalità e termini per l'eventuale richiesta di revisione di analisi) e al Dipartimento di Prevenzione per i provvedimenti successivi.	E' TITOLARE DELL'ENDOPROCEDIMENTO Il Dipartimento di Prevenzione esegue sopralluoghi e prelievi; in caso di non conformità predisporre atti amministrativi di competenza e i necessari atti giudiziari.	Accordo Sanità Regione Piemonte - ARPA Piemonte D.D. n. 169 del 15.03.2010.



Scheda n.3 - AMIANTO

AMIANTO				
AMBITO DI ATTIVITA'	RIFERIMENTO LEGISLATIVO	ARPA	SANITA'	NOTE
1 Controlli gestione amianto di origine antropica	D.M. 06/09/94 s.m.i.; L. 257/92 s.m.i.; DPR 8/8/94; D.Lgs. 81/2008; DGR 40-5094 del 18 dicembre 2012 (Protocollo regionale per la gestione di esposti/segnalazioni relativi alla presenza di coperture in cemento-amianto negli edifici); DGR n. 25-6899 del 18/12/2013; DGR n. 124-7279 del 1 marzo 2016 (Piano regionale amianto).	Codice ARPA B5.09 E' TITOLARE DELL'ENDOPROCEDIMENTO NEI SEGUENTI AMBITI: RIFIUTI, SITI DISMESSI CON PRESENZA DI MCA (Materiali Contenenti Amianto), COPERTURE. Esegue attività connesse al controllo dell'amianto con finalità ambientali, comprensive delle valutazioni sullo stato delle coperture in fibrocemento e dei piani di manutenzione e controllo dei manufatti contenenti amianto. Esegue inoltre le valutazioni dei dati rilevati a seguito di monitoraggi ambientali e le caratterizzazioni iniziali dei siti in cui è presente amianto.	E' TITOLARE DELL'ENDOPROCEDIMENTO: - IN LUOGHI DI LAVORO (e relative pertinenze) ove siano addetti lavoratori subordinati ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 19/03/56 n. 303 e lavoratori di cui all'art. 2 D.Lgs 81/2008 (comprese scuole, istituti d'istruzione vari, ospedali ed esercizi commerciali). - PER EDIFICI AD USO CIVILE ABITAZIONE (e relative pertinenze), compresi magazzini, box auto, locali commerciali, luoghi di ritrovo e locali di attività a cui non siano addetti lavoratori, di cui al DLgs. 81/2008.	
2 Bonifica da amianto	D.M. 06/09/94; D.Lgs. 81/2008; DGR n. 124-7279 del 1 marzo 2016 (Piano regionale amianto)	Codice ARPA B5.11; E' TITOLARE DELL'ENDOPROCEDIMENTO IN AMBIENTE NON CONFINATO FUORI DALL'AREA DI CANTIERE Esegue attività di monitoraggio ambientale in area non confinata esterna all'area di cantiere.	E' TITOLARE DELL'ENDOPROCEDIMENTO IN AMBIENTE CONFINATO E NON CONFINATO NELL'AREA DI CANTIERE. Esegue tutte le attività strettamente correlate all'ambito di cantiere: valutazione dei piani di lavoro, ove previsto; ispezione e collaudo cantiere, visuale, restituibilità.	
3 Fornitura di servizi di prova su campioni in massa contenenti amianto	D.M. 06/09/94; D.M. 14/05/96; D.Lgs. 152/2006 s.m.i.; DGR n. 124-7279 del 1 marzo 2016 (Piano regionale amianto).	Codice ARPA D1.11 Esegue attività analitica specialistica su campioni in massa su richiesta.		
4 Fornitura di servizi di prova su materiale particellare stratificato	D.M. 06/09/94; D.M. 14/05/96; D.Lgs. 152/2006 s.m.i.; DGR n. 124 - 7279 del 1 marzo 2016 "Piano regionale amianto"	Codice ARPA D1.24 Esegue attività analitica su materiale particellare stratificato su richiesta.		
5 Fornitura di servizi finalizzati alla restituibilità	D.M. 06/09/94; D.M. 14/05/96; D.Lgs. 152/2006 s.m.i.; DGR n. 124 - 7279 del 1 marzo 2016 "Piano regionale amianto"	Codice ARPA D1.24 Esegue attività analitica su richiesta.	E' TITOLARE DELL'ENDOPROCEDIMENTO Valuta i piani di lavoro; valuta l'efficacia dell'intervento ed emette certificato di restituibilità.	




Scheda n.4 - ARIA

ARIA				
AMBITO DI ATTIVITA'	RIFERIMENTO LEGISLATIVO	ARPA	SANITA'	NOTE
1 Controllo emissioni in atmosfera Controllo sorgenti emissione in atmosfera e relativi processi produttivi	D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Valutazioni ai sensi del RD 1265/34 (TULLSS) art. 217.	Codici ARPA A3.07 A1.01 A4.01 E' TITOLARE DELL'ENDOPROCEDIMENTO Effettua il controllo: - delle sorgenti di emissioni in atmosfera convogliate e diffuse; in presenza di reimmissione di effluenti negli ambienti di lavoro potrà essere coinvolto lo SPRESAL; - dei processi produttivi: prelievo di campioni, rilievo di informazioni in campo, misure in campo, analisi, emissione rapporti di prova e relazioni tecniche, segnalazione ipotesi di reato.	Il Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente viene informato in caso inquinamenti in cui si ravvisino potenziali pericoli per la salute pubblica. Può essere necessario un momento di confronto tra ASL, ARPA e Comune per la valutazione della problematica. Valutazioni ai sensi del R.D. 1265/34 (TULLSS)	
2 Autorizzazioni emissioni in atmosfera	D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Valutazioni ai sensi del RD 1265/34 (TULLSS) art. 218.	Codice ARPA B1.13 Supporto tecnico agli Enti competenti nei procedimenti di rilascio dell'autorizzazione per emissioni in atmosfera		



Scheda n. 5 - FITOSANITARI

		FITOSANITARI		
AMBITO DI ATTIVITA'	RIFERIMENTO LEGISLATIVO	ARPA	SANITA'	NOTE
1	Controlli su prodotti fitosanitari	D.P.R. 290/2001	Codice ARPA D1.17 Esegue analisi chimiche su formulati. In caso di non conformità dà comunicazione dell'esito dell'analisi all'interessato (segnalando modalità e termini per l'eventuale richiesta di revisione di analisi) e al Dipartimento di Prevenzione per i provvedimenti successivi.	E' TITOLARE DELL'ENDOPROCEDIMENTO Il Dipartimento di Prevenzione esegue sopralluoghi e prelievi; in caso di non conformità predisporre atti amministrativi e giudiziari
2	Controlli sulle acque superficiali e sotterranee interessate all'utilizzo dei prodotti fitosanitari	Decreto 6 novembre 2003, n. 367; D.Lgs. 152/2006; D.Lgs 150/2012; Decreto 22.01.2014 (PAN)	Codice ARPA B3.06 E' TITOLARE DELL'ENDOPROCEDIMENTO Gestisce la rete di monitoraggio regionale che, in funzione dei risultati ottenuti, aggiorna il Piano di Tutela delle Acque e, nello specifico dei fitosanitari, rivede le Zone Vulnerabili da Fitosanitari e i relativi provvedimenti di divieto o limitazione d'uso.	il Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente viene informato in caso di potenziali pericoli per la salute pubblica.




Scheda n.6 - IGIENE EDILIZIA

VALUTAZIONI RICHIESTE DA SUAP				
AMBITO DI ATTIVITA'	RIFERIMENTO LEGISLATIVO	ARPA	SANITA'	NOTE
1 Valutazioni per procedimento unico ex D.P.R. 160/2010 (Sportello Unico Attività Produttive - SUAP)	DPR 380/2001; RD 1265/34 (TULLSS) art. 220; RD 1265/34 (TULLSS) artt. 216 e 217 (industrie insalubri); DPR 160/2010.	Codice ARPA B1 Esegue valutazione di tutti gli aspetti ambientali dei progetti presentati attraverso esame documentale e sopralluoghi; redige relazione tecnico - scientifica da indirizzarsi al SUAP per la conclusione degli iter autorizzativi.	Emette parere igienico-sanitario sulla base anche del contributo ARPA, fatti salvi i protocolli operativi dei SUAP.	




Scheda n.7 - IGIENE LAVORO

IGIENE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO				
AMBITO DI ATTIVITA'	RIFERIMENTO LEGISLATIVO	ARPA	SANITA'	NOTE
1 Pareri o relazioni tecniche su richiesta (igiene industriale) o su progetto di iniziativa della Direzione Regionale Sanità	D.Lgs. 195/2006; D.Lgs. 52/97; D.Lgs. 25/2002; L. 123/2007; D.Lgs. 81/2008.	Codice ARPA B1.21 B5.24 Effettua, su richiesta del Dip. di Prevenzione ASL (SPRESAL) le valutazioni di esposizione dei lavoratori subordinati o ad essi equiparati ai rischi chimici, fisici e biologici Effettua sopralluoghi, misure in campo (microclima, rilievi strumentali livelli di esposizione a rumore e vibrazioni), prelievo campioni aerodispersi e determinazioni analitiche. Predisporre ed invia relazioni tecniche e pareri su aziende e/o comparti nell'ambito di piani di prevenzione regionali.	E' TITOLARE DELL'ENDOPROCEDIMENTO; svolge attività di vigilanza e controllo.	DGR 64-6577 dell'8/7/2002; DGR n. 30-1995 del 16/01/06 Linee guida regionali; DPR 128/1959: per le attività estrattive, qualora non presente un servizio di reperibilità, ASL svolge un intervento di constatazione dello stato dei luoghi al momento dell'incidente e lo comunica alla Polizia mineraria al fine del proseguimento dell'indagine.




Scheda n.8 - IMPIANTISTICA

IMPIANTISTICA				
AMBITO DI ATTIVITA'	RIFERIMENTO LEGISLATIVO	ARPA	SANITA'	NOTE
1	Omologazione di impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione	Direttive Comunitarie ATEX (ATMosphere EXplosive) 94/9/CE, 1999/92/CE, 2014/34/UE; D.P.R. 126/98; D.P.R. 462/01; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81; D.Lgs 19 maggio 2016 n. 85.	Codice ARPA A4.02 E' TITOLARE DEL PROCEDIMENTO Esegue le omologazioni ai sensi dell'art. 5 del DPR 462/01 su richiesta dei datori di lavoro.	Il Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente viene informato in caso di verifiche con esito sfavorevole negli ambienti di lavoro
2	Verifica periodica di impianti elettrici in luogo con pericolo di esplosione, impianti di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche	DPR 462/2001; D.lgs. 9 aprile 2008 n° 81	Codice ARPA A4.02 E' TITOLARE DEL PROCEDIMENTO Svolge le verifiche periodiche ai sensi degli artt. 4 e 6 del DPR 462/2001 su impianti elettrici in luogo con pericolo di esplosione, impianti di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche.	Il Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente viene informato in caso di verifiche con esito sfavorevole negli ambienti di lavoro
3	Verifica e riqualificazione periodica di attrezzature ed insiemi a pressione	D.Lgs. 25 febbraio 2000 n. 93; Decreto 1° dicembre 2004 n. 329; D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 (All. VII); Decreto 11 aprile 2011.	Codice ARPA A4.03 E' TITOLARE DEL PROCEDIMENTO Svolge le verifiche periodiche ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e del Decreto 11 aprile 2011 su attrezzature ed insiemi a pressione; in caso di esito negativo comunica all'ASL (SPRESAL) territorialmente competente.	Il Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente viene informato in caso di verifiche con esito sfavorevole negli ambienti di lavoro
4	Controlli su attrezzature ed insiemi a pressione	DM 01/12/1975 D.Lgs 93/2000	Codice ARPA A4.03 E' TITOLARE DEL PROCEDIMENTO Esegue attività di controllo di secondo livello su attrezzature ed insiemi a pressione.	Nel caso di accertamento con verbali ad esito negativo viene emesso il divieto d'uso ed é effettuata segnalazione all'autorità preposta. Il Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente viene informato in caso di verifiche con esito sfavorevole negli ambienti di lavoro.
5	Verifica periodica apparecchi di sollevamento	Decreto 11 aprile 2011; D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 (All. VII).	Codice ARPA A4.05 E' TITOLARE DEL PROCEDIMENTO Svolge le verifiche periodiche su apparecchi di sollevamento individuate nell'All. VII del D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81.	Il Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente viene informato in caso di verifiche con esito sfavorevole negli ambienti di lavoro.
<p>ARPA svolge inoltre attività di supporto di secondo livello su richiesta ovvero a supporto di ASL, Enti Locali e/o Autorità giudiziaria ovvero a seguito di infortunio elettrico su:</p> <ul style="list-style-type: none"> - impianti elettrici; - impianti elettrici in luogo con pericolo di esplosione; - impianti di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche; - insiemi ed attrezzature a pressione; - mezzi di sollevamento; - impianti termici; - prestazioni energetiche degli edifici. <p>Le prestazioni sono rese in conformità alla procedura di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 163/27 del 09/11/2005.</p>				



Scheda n.9 - RADIAZIONI

RADIAZIONI IONIZZANTI E NON IONIZZANTI					
AMBITO DI ATTIVITA'	RIFERIMENTO LEGISLATIVO	ARPA	SANITA'	NOTE	
1	Valutazioni su impiego sorgenti di radiazioni ionizzanti	D.Lgs. 230/95 e s.m.i. (D.Lgs. n.241/2000, D.Lgs. 257/2001, L. 39/2002); Legge Regionale 5/2010; DPGR 23.07.2012 n. 6/R.	Codice ARPA B1.02 Esprime pareri a Enti che emettono autorizzazioni (Prefetture, ASL, tramite le commissioni provinciali) o alla Regione che fornisce pareri al competente Ministero	E' TITOLARE DELL'ENDOPROCEDIMENTO limitatamente agli impieghi di categoria B e di tipo medico-sanitario. Presiede le Commissioni provinciali.	Attività svolta da ARPA per la Regione Piemonte ai sensi della DGR. n. 17-11237 del 9 dicembre 2003.
2	Monitoraggio radioattività ambientale	D.Lgs. 230/95 e s.m.i. (D.Lgs. n.241/2000, D.Lgs. 257/2001, L. 39/2002).	Codice ARPA B3.09 E' TITOLARE DELL'ENDOPROCEDIMENTO Esegue monitoraggio delle matrici ambientali e alimentari attraverso il prelievo campioni, analisi, emissione rapporti di prova e relazioni tecniche.	ASL esegue campionamenti di alimenti e acque potabili; il Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente viene informato in caso di inquinamenti in cui si ravvisino potenziali pericoli per la salute pubblica.	Attività svolta da ARPA per la Regione Piemonte ai sensi della DGR n. 17-11237 del 9 dicembre 2003 e per ISPRA ai sensi dell'art. 104 del D.L.vo 230/95
3	Sorveglianza radiazioni ionizzanti connesse ai siti sedi di impianti ciclo nucleare	D.Lgs. 230/95 e s.m.i. (D.Lgs n. 241/2000, D.Lgs 257/2001, L. 39/2002).	Codice ARPA B5.12 E' TITOLARE DELL'ENDOPROCEDIMENTO Esegue attività di monitoraggio e controllo della radioattività ambientale all'esterno dai siti sedi di impianti del ciclo nucleare.	Il Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente viene informato in caso di potenziali pericoli per la salute pubblica.	La competenza è a livello nazionale di ISPRA e Ministero Interno. Attività svolta da ARPA per la Regione Piemonte ai sensi della DGR. n. 17-11237 del 09/12/2003.
4	Controllo radon	D.Lgs. 230/95 e s.m.i. (D.Lgs. n. 241/2000, D.Lgs. 257/2001, L. 39/2002).	Codice ARPA B5.06 E' TITOLARE DELL'ENDOPROCEDIMENTO Esegue monitoraggio del radon negli edifici e nelle scuole, finalizzato alla mappatura della Regione.	Il Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente viene informato in caso di rischio sanitario emerso nel corso del monitoraggio.	Attività svolta da ARPA per la Regione Piemonte ai sensi della DGR. n. 17-11237 del 09/12/2003 e del D.D.G. ARPA n. 485 del 26/8/2005
5	Controllo emissioni radiazioni non ionizzanti da impianti per telecomunicazioni ed elettrodotti	L.R. 19/2004 D.Lgs. 259/2003 D.P.C.M. 8/7/2003 L. 36/2001	Codice ARPA A3.03 E' TITOLARE DELL'ENDOPROCEDIMENTO Effettua sopralluoghi per la verifica del rispetto dei limiti di esposizione per la popolazione. Esegue misure ed emette relazioni tecniche.	Il Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente viene informato in caso di inquinamenti in cui si ravvisino potenziali pericoli per la salute pubblica.	Sono fatte salve le competenze SPRESAL nei luoghi di lavoro
6	Monitoraggio campi elettromagnetici	L. 36/2001 D.P.C.M. 8/7/2003 L.R.19/2004	Codice ARPA B3.14 E' TITOLARE DELL'ENDOPROCEDIMENTO Esegue monitoraggio su base regionale delle sorgenti ELF e RF con esecuzione misure e redazione di relazioni tecniche.	Il Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente viene informato in caso di inquinamenti in cui si ravvisino potenziali pericoli per la salute pubblica.	Sono fatte salve le competenze SPRESAL nei luoghi di lavoro
7	Sorveglianza fonti di rischio radiologico non riconducibili ai siti nucleari	D.Lgs. 230/95 e s.m.i.(D.Lgs. n.241/2000, D.Lgs. 257/2001, L. 39/2002); D.Lgs. 52/2007.	Codice ARPA B5.18 E' TITOLARE DELL'ENDOPROCEDIMENTO Esegue attività di monitoraggio e controllo fonti di rischio radiologico con prelievo campioni, analisi, emissione rapporti di prova e relazioni tecniche	Il Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente viene informato in caso di inquinamenti in cui si ravvisino potenziali pericoli per la salute pubblica.	Attività svolta da Arpa per la Regione Piemonte ai sensi della DGR n. 17-11237 del 09/12/2003.
8	Indagini su sorgenti di radiazione ottica naturale e artificiale	DM n. 110/2011; DM n. 206/2015; Legge Regionale n. 31/2000.	Codice ARPA B5.20 Esegue misure su lampade abbronzanti, misure di inquinamento luminoso, previsione dell'indice UV e monitoraggio regionale della radiazione UV.	E' TITOLARE DELL'ENDOPROCEDIMENTO Il Dipartimento di Prevenzione ASL (SISP) in caso di non conformità, limitatamente alle emissioni UV da apparecchiature per l'abbronzatura artificiale, predispone gli atti di competenza.	Raccomandazione OMS "Global Solar UV Index"




Scheda n.10 - RIFIUTI

RIFIUTI				
AMBITO DI ATTIVITA'	REFERIMENTO LEGISLATIVO	ARPA	SANITA'	NOTE
1 Controllo soggetti autorizzati alla gestione dei rifiuti	DIR 2013/28/UE; DIR 2013/2/UE; DIR 2012/19/UE; DIR 2008/98/CE; DIR 94/62/CE; Dec. 2014/955/UE; Dec. 2000/532/CE; Reg. (UE) 1357/2014; L. 125/2015; D. Lgs. 49/2014; D. Lgs. 205/2010; D. Lgs. 152/2006; D. Lgs. n.209/2003; D. Lgs. 36/2003; L. 116/2014; L. 125/2013; L. 98/2013; D.M. 24/06/2015; D.M. 4/12/2013; D.M. 161/2012; D.M. 27/09/2010; D.M. 52/2011; D.M.148/98; D.M. 5/02/98; D.M. 186/2006; D.M. 161/2002; L.R. 7/2012; L.R. 24/2002.	Codice ARPA A3.06 E' TITOLARE DELL'ENDOPROCEDIMENTO Svolge attività di controllo sugli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti attraverso sopralluoghi, verifica documentale, misure in campo, prelievo e analisi di campioni.	Il Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente viene informato in caso di potenziali pericoli per la salute pubblica.	
2 Valutazione elaborati di progetto su impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti	DIR 2013/28/UE; DIR 2013/2/UE; DIR 2012/19/UE; DIR 2008/98/CE; DIR 94/62/CE; Dec. 2014/955/UE; Dec. 2000/532/CE; Reg. (UE) 1357/2014; L. 125/2015; D. Lgs. 49/2014; D. Lgs. 205/2010; D. Lgs. 152/2006; D. Lgs. n.209/2003; D. Lgs. 36/2003; L. 116/2014; L. 125/2013; L. 98/2013; D.M. 24/06/2015; D.M. 4/12/2013; D.M. 161/2012; D.M. 27/09/2010; D.M. 52/2011; D.M.148/98; D.M. 5/02/98; D.M. 186/2006; D.M. 161/2002; L.R. 7/2012; L.R. 24/2002	Codice ARPA B1.08 E' TITOLARE DELL'ENDOPROCEDIMENTO Fornisce supporto tecnico-scientifico agli Enti competenti in merito all'istruttoria dei progetti di gestione dei rifiuti sottoposti ad autorizzazione in base al D.Lgs. 152/06. Esprime parere di competenza in sede di Conferenza dei Servizi o di riunioni tecniche, per i diversi elaborati progettuali presentati dai proponenti. La titolarità del procedimento è in capo all'Ente che autorizza.	Esprime parere di competenza in sede di Conferenza dei Servizi	
3 Valutazione siti per smaltimento carcasce animali in caso di malattie infettive	Reg. (CE) 1069/2009; Reg. (UE) 142/2011	ARPA, su segnalazione e/o richiesta, supporta le ASL nell'individuazione del sito e rilascia parere per le implicanze di carattere ambientale.	E' TITOLARE DELL'ENDOPROCEDIMENTO Esprime parere per provvedimenti dell'autorità sanitaria.	
4 Controllo in materia di ripristino ambientale e riutilizzo di terre e rocce da scavo	DIR 2008/98/CE; Dec. 2014/955/UE; Dec. 2000/532/CE; Reg. (UE) 1357/2014; L. 125/2015; D. Lgs. 205/2010; D. Lgs. 152/2006; L. 116/2014; L. 98/2013; D.M. 161/2012; D.M. 5/02/98; D.M. 186/2006; D.M. 161/2012; D.M. 06/09/94 e s.m.i.; L. 257/92 e s.m.i.; DPR 8/8/94; D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.	Codice Arpa A3.14 E' TITOLARE DELL'ENDOPROCEDIMENTO Svolge attività di controllo in materia di ripristino ambientale e, più in generale, di riutilizzo di terre e rocce da scavo sia come sottoprodotti, sia come recupero di rifiuti; il controllo prevede sopralluoghi, verifica documentale, misure in campo, prelievo e analisi di campioni.	Il Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente viene informato in caso di potenziali pericoli per la salute pubblica dovuti alla presenza di amianto, in modo che si possa esprimere sia sulle modalità operative da adottare in cantiere per la tutela della salute dei lavoratori, sia su eventuali pericoli per la salute pubblica.	




Scheda n.11 - RUMORE

RUMORE				
AMBITO DI ATTIVITA'	RIFERIMENTO LEGISLATIVO	ARPA	SANITA'	NOTE
1 Controllo rumore Controllo impatto acustico di sorgenti emissive identificate	L. 447 del 26/10/95; D.P.C.M. 14/11/97; D.M. del 16/03/98 ; L.R. 52/2000.	Codice ARPA B5.22 E' TITOLARE DELL'ENDOPROCEDIMENTO Esegue verifiche strumentali su richiesta di Enti locali o SISP anche in seguito a esposti. Esegue ispezioni, rilievi, misure, analisi, rapporti di prova, relazioni, contestazioni violazioni.		Sono fatte salve le competenze SPRESAL nei luoghi di lavoro
2 Valutazione di impatto e di clima acustico Valutazione di relazioni previsionali di impatto e di clima acustico, determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici e valutazione dei piani comunali di risanamento acustico.	L. 447 del 26/10/95; L.R. 52/2000; DPCM 5/12/1997	Codice ARPA B1.04 E' TITOLARE DELL'ENDOPROCEDIMENTO Rilascia valutazione di compatibilità acustica da indirizzarsi al SUAP e all'ASL, competenti per territorio; se necessario eseguendo controlli, ispezioni, rilievi, misure, analisi, rapporti di prova e relazioni.	Recepisce valutazioni di impatto e clima acustico quando dovuto su parere igienico sanitario.	D.G.R. 9-11616 del 02/02/2004 (impatto acustico) D.G.R. 46-14762 del 14/02/2005 (clima acustico) D.G.R. 85-3802 del 6/8/2001 come modificata con D.G.R. 30-3354 del 11/07/2006 (classificazione acustica comunale)
3 Monitoraggio acustico Caratterizzazione inquinamento acustico prodotto da infrastrutture di trasporto. Valutazione disturbo da vibrazioni in ambiente abitativo	L. 447 del 26/10/95; L.R. 52/2000; D.M. 31/10/97; D.P.R. 459/98; D.P.R. 142/04; UNI 9614	Codice ARPA B3.15 E' TITOLARE DELL'ENDOPROCEDIMENTO Esegue verifiche strumentali a supporto di Enti locali o SISP anche in seguito a esposti. Esegue rilievi, misure, analisi, rapporti di prova, relazioni.		




Scheda n.12 - SCARICHI

SCARICHI E SPANDIMENTO FANGHI E UTILIZZO AGRONOMICO EFFLUENTI ZOOTECNICI E DIGESTATO				
AMBITO DI ATTIVITA'	RIFERIMENTO LEGISLATIVO	ARPA	SANITA'	NOTE
1 Controllo scarichi idrici. Controllo scarichi industriali e impianti di depurazione recapitanti in acque superficiali.	D.Lgs. 152/2006; DM 7 aprile.2006	Codice ARPA A3.04 E' TITOLARE DELL'ENDOPROCEDIMENTO Controlla scarichi industriali e impianti di depurazione e comunica, propone o richiede provvedimenti agli Enti competenti qualora ravvisi superamento dei limiti tabellari o irregolarità in fase di vigilanza. Esegue: prelievo campioni, rilievo informazioni in campo, misura in campo, analisi, emissione rapporti di prova e relazioni tecniche, segnalazioni ipotesi di reato, sanzionamento illeciti amministrativi.	Il Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente viene informato in caso di inquinamenti in cui si ravvisino potenziali pericoli per la salute pubblica.	DGR n. 39-1625 del 23/06/2015
2 Controllo utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici e del digestato da impianti di biogas e spandimento dei fanghi di depurazione. Controllo degli effluenti zootecnici di origine agricola e del digestato da impianti di biogas e dei fanghi di depurazione.	D.Lgs. 152/2006; D.M. 19/04/99; D.Lgs. 99/92 Regolamento regionale 10/R/2007 DM 7 aprile.2006	Codice ARPA A3.13 E' TITOLARE DELL'ENDOPROCEDIMENTO Effettua controlli sui soggetti autorizzati allo spandimento di fanghi in agricoltura; fornisce supporto a Provincia o Comune in fase di autorizzazione di impianti di depurazione o spandimento liquami da allevamento. Esegue: verifica requisiti, rilievo informazioni in campo, prelievo campioni, analisi, emissione rapporti di prova e relazioni tecniche, segnalazione ipotesi di reato, sanzionamento illeciti amministrativi.	Il Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente viene informato in caso di inquinamenti in cui si ravvisino potenziali pericoli per la salute pubblica.	



Scheda n.13 - SUOLO E BONIFICHE

SUOLO E BONIFICHE				
AMBITO DI ATTIVITA'	RIFERIMENTO LEGISLATIVO	ARPA	SANITA'	NOTE
1	Controllo contaminazione occasionale del suolo	ex D.M. 471/99; D.Lgs. 152/06, parte IV e VI; L.R. 42/00; L.R. 9/2007 art. 43	Codice ARPA B5.03 E' TITOLARE DELL'ENDOPROCEDIMENTO Esegue indagini su siti potenzialmente contaminati dalla presenza degli inquinanti previsti dalle normative ambientali, compresi l'amianto e i microinquinanti, finalizzate ad accertare il superamento dei limiti normativi e/o ad accertare il rischio concreto ed attuale di superamento mediante sopralluoghi, richiesta messa in sicurezza materiali, eventuale richiesta ripristino, smaltimento materiali inquinanti e/o attivazione procedure per bonifica.	Il Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente viene informato in caso di potenziali pericoli per la salute pubblica.
2	Valutazione di elaborati di progetto	ex DM 471/99 D.Lgs. 152/06	Codice ARPA B1.03 Esprime parere di competenza in sede di Conferenza dei Servizi, per i diversi elaborati progettuali presentati dai soggetti obbligati relativamente a messa in sicurezza d'emergenza, piani di caratterizzazione, analisi di rischio sanitario relativamente agli aspetti ambientali legati alla presenza e al trasporto delle sostanze contaminanti di cui al D.Lgs. 152/2006, progetto preliminare di bonifica, progetto definitivo di bonifica, progetto operativo di bonifica, piani di monitoraggio.	Esprime parere di competenza in sede di Conferenza dei Servizi, per i diversi elaborati progettuali presentati dai soggetti obbligati relativamente a messa in sicurezza d'emergenza, piani di caratterizzazione, analisi di rischio sanitario relativamente agli aspetti sanitari legati alle caratteristiche tossicologiche delle sostanze contaminanti e valutazioni circa situazioni di contaminazione che possono interessare fonti di approvvigionamento destinate al consumo umano, progetto preliminare di bonifica, progetto definitivo di bonifica, progetto operativo di bonifica, piani di monitoraggio.
3	Controllo nel corso delle bonifiche di siti contaminati	ex D.M. 471/99 D.Lgs. 152/06, parte IV APQ (Accordo Programma Quadro) del 30/1/2004 APQ del 30/03/2005 L.R. 42/00 L.R. 9/2007 art. 43	Codice ARPA B6.12 E' TITOLARE DELL'ENDOPROCEDIMENTO DELL'ATTIVITA' TECNICA Controllo della corretta esecuzione di quanto previsto dai progetti approvati ai sensi del ex DM 471/99, D.Lgs 152/06, mediante sopralluoghi, campionamenti, analisi per la ricerca di contaminanti, rapporti di prova, relazioni; valutazione dei dati analitici prodotti dai soggetti obbligati mediante analisi su campioni di controllo.	Il Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente viene informato in caso di potenziali pericoli per la salute pubblica.
4	Controllo finalizzato alla certificazione finale di avvenuta bonifica	ex D.M. 471/99 D.Lgs. 152/06, parte IV APQ (Accordo Programma Quadro) del 30/1/2004 APQ del 30/03/2005 L.R. 42/00 L.R. 9/2007 art. 43	Codice ARPA B6.13 E' TITOLARE DELL'ENDOPROCEDIMENTO Esegue: controllo della corretta esecuzione ed ultimazione della bonifica sulla base dei progetti approvati ai sensi del ex DM 471/99, D.Lgs 152/06, esecuzione di analisi a campione dei suoli e delle acque oggetto di bonifica e di analisi specialistiche. Accerta il livello di qualità raggiunto nelle diverse matrici ambientali in conseguenza delle attività di bonifica attraverso prelievo ed analisi di campioni.	Il Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente viene informato in caso di potenziali pericoli per la salute pubblica.



Scheda n. 14 - REACH E CLP - TATUAGGI

	AMBITO DI ATTIVITA'	RIFERIMENTO LEGISLATIVO	REACH E CLP	SANITA'	NOTE
			ARPA		
1	Attuazione di progetti di iniziativa della Direzione Regionale Sanità (REACH E CLP)	Regolamento (CE) n. 1907/2006; Regolamento CE 1272/2008; Legge 6 aprile 2007, n. 46; DM 22.11.2007; D.Lgs 133 del 14 settembre 2009; D.Lgs 186 del 27 ottobre 2011; Accordo SR Rep Att n.88/CSR del 7 maggio 2015; Accordo Rep. SR Att. n. 181/CSR del 29 ottobre 2009.	Codice ARPA D1.28 e D1.36 ARPA svolge: - ispezioni congiunte con i Dipartimenti di Prevenzione per la verifica degli adempimenti previsti presso i diversi attori della catena di approvvigionamento; - determinazioni analitiche su sostanze, miscele e articoli per la verifica del rispetto della restrizioni e delle corrette autoclassificazioni; - attività di formazione per il personale dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL regionali.	E' TITOLARE DELL'ENDOPROCEDIMENTO Svolge attività di vigilanza e controllo	DGR 16 marzo 2010 n. 30-13526; DGR 19 dicembre 2011 n. 28-3146; DGR 22 dicembre 2014, n. 31-808
2	Fornitura di servizi di prova su tatuaggi	Resolution ResAP(2008)1 on requirements and criteria for the safety of tattoos and permanent make-up; Circolare ministeriale n. 21911 del 13 maggio 2009 "Problematiche relative ai pigmenti utilizzati nelle procedure di tatuaggio"; Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e s.m.l.	Codice ARPA D1.07 Esegue analisi chimiche e microbiologiche; emette rapporto di prova/relazione tecnica con valutazione di conformità, laddove siano previsti limiti di legge; in caso di non conformità dà comunicazione alla Regione Piemonte e al Dipartimento di Prevenzione per i provvedimenti successivi.	E' TITOLARE DELL'ENDOPROCEDIMENTO Il Dipartimento di Prevenzione esegue sopralluoghi e prelievi; in caso di non conformità predispone atti amministrativi di competenza e i necessari atti giudiziari.	

